DELIBERAZIONE 24 APRILE 2014 187/2014/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 aprile 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle

- soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
- 2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A. (di seguito: Officina Elettrica) procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, citato. In particolare, alla società è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50% delle soglie (rispettivamente del 65% e del 100%) previste per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e presso quelli con potenza disponibile superiore a 55kW.
- 3. Nel corso dell'istruttoria, Officina Elettrica ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 24265 del 23 settembre 2011) e due dichiarazioni sostitutive (prot. Autorità n. 20583 del 4 giugno 2013 e prot. Autorità n. 9510 del 2 aprile 2014).
- 4. Con nota 23 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 34162), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

- 5. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
- 6. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
- 7. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- i. i caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
- ii. in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
- 8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di Officina Elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'All. A della deliberazione 292/06 rispettivamente 65% e 100% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e di quelli con potenza disponibile superiore a 55kW in misura superiore al 50%.
- 9. In particolare, è emersa una percentuale di inadempimento (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) del 14,82% dei misuratori elettronici da installare al 31 dicembre 2009 presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e pari al 30% per i misuratori da installare presso i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW.
- 10. Con la memoria del 23 settembre 2011, Officina Elettrica ha ammesso "la violazione delle disposizioni di cui in motivazione della delibera VIS 78/11 in materia di installazione di misuratori elettronici dell'anno 2009", giustificandola sulla base del ritardo nella consegna dei dispositivi da parte dell'azienda fornitrice. La confessata violazione degli obblighi di installazione di misuratori elettronici per l'anno 2009 non può trovare idonea giustificazione nel ritardo dell'azienda fornitrice, poiché rientra fra i rischi ordinari di qualsiasi transazione commerciale e, quindi, non è circostanza imprevedibile tale da rendere inesigibile l'adempimento degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici. Ciò tanto più se si considera che l'obbligo predetto trova la propria fonte nella deliberazione 292/06 che, approvata il 18 dicembre 2006 (e pubblicata sul sito dell'Autorità il 20 dicembre 2006 e nella G.U.R.I. il 18 gennaio 2007), ha concesso agli operatori ampi margini di tempo per organizzare l'adeguamento alle prescrizioni ivi contenute. La società, quindi, avrebbe potuto e dovuto attivarsi in modo da rispettare il termine stabilito dall'Autorità.
- 11. Gli elementi acquisiti finora evidenziano, pertanto, la responsabilità dell'operatore per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b) dell'All. A. alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2 del TIT 2008-2011.
- 12. Risulta, inoltre, dalla raccolta dati per l'anno 2010, l'avvenuta istallazione di tutti i misuratori d'obbligo presso tutti i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e presso tutti i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW. Ciò è confermato pure dalla dichiarazione sostitutiva presentata il 4 giugno 2013 (prot. Autorità n. 20583) e dalla successiva dichiarazione sostitutiva del 2 aprile 2014 (prot. Autorità n. 9510).

13. L'intervenuto adempimento di quanto prescritto nell'art. 8, comma 1, dell'All. A della deliberazione 292/06 fa venir meno l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 78/11.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

- 14. L'articolo 11, della legge 689/81, dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente
- 15. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Officina Elettrica ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.
- 16. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
- 17. Quanto al criterio della personalità dell'agente, si rileva che la società non si è resa responsabile di precedenti violazioni.
- 18. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato rilevante è pari nell'anno 2010 a euro 636.027

DELIBERA

- 1. di accertare la violazione, da parte di Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A., del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
- 2. di irrogare, ad Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.700,00 (cinquemilasettecento);
- 3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 78/11;
- 4. di ordinare, ad Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A, di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 237:

- 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 6. di ordinare ad Officina Elettrica di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- 7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A., via Str. Plan de Corones, n. 38, 39030 Marebbe/Enneberg (BZ) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni